



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEON BATTISTA ALBERTI"

Via Tolmino, 40 10141 TORINO - Tel. 011/01167860

e-mail: TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT -

pec: TOIC8AZ00C@PEC.ISTRUZIONE.IT

CM. TOIC8AZ00C – CF. 97770960017

Codice univoco dell'ufficio: UFEL7I

www.icalberti.edu.it



Protocollo n. 860/D02

del 03/03/2020

**AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.Lgs. 81/2008**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** l'articolo 18 comma 1 lettera "a" del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
- VISTO** il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;
- VISTO** l'art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATA** la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. art. 7, cc. 6 e segg.;
- VISTO** che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
- CONSIDERATO** che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
- VISTA** la determina a contrarre protocollo n. 859 del 3/3/2020,

DISPONE

la pubblicazione del seguente avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento dell'incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per **12 mesi, a partire dalla sottoscrizione dell'incarico.**

Il personale dell'istituto è così composto:

n. 7 unità di personale amministrativo

n. 20 unità di personale collaboratore scolastico

n. 140 unità di personale docente.

ART. 1 - COMPITI E PRESTAZIONI

Il Medico competente dovrà svolgere le seguenti attività di "sorveglianza sanitaria" come previsto dall'articolo 25, D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) *(soppressa dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 106/09 - ndr)*

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del dlgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa

dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2 - REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Nella domanda di partecipazione in carta semplice, secondo il modello allegato, sottoscritta con firma autografa originale, il candidato dovrà dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 20/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- Dati anagrafici e fiscali;
- Cittadinanza italiana o comunitaria;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- Di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia;
- Di essere iscritto all'Albo Professionale (luogo, numero, data di iscrizione);
- Iscrizione alla Cassa di Previdenza e il relativo numero di matricola;
- Di essere libero/a professionista e/o dipendente pubblico/a e/o privato/a e/o docente universitario/a (ed in tali ultime ipotesi, la tipologia del rapporto di lavoro ed i riferimenti normativi, che consentono di prestare attività libero professionale);
- Il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione;
- Essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 38 del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per assumere le funzioni di "medico competente".

La mancanza di uno dei predetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati allo svolgimento dell'incarico dall'Amministrazione di appartenenza; la stipula del contratto sarà pertanto subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 21 DPR 28/12/2000 n. 445.

L'istanza, indirizzata all'Istituto Comprensivo "L.B. Alberti" di Torino, dovrà pervenire in busta chiusa, recante la dicitura "***Candidatura avviso reclutamento Medico Competente***", ***entro e non oltre le ore 13:00 del 20/03/2020.***

Alla stessa va allegato il curriculum vitae, in formato europeo, con indicazione sintetica delle competenze possedute.

La durata dell'incarico è annuale ed è stabilita a far data dalla stipula del relativo contratto, con esclusione di tacito rinnovo.

ART. 3 - CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Non possono partecipare alla selezione:

- a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- b) coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina, mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- d) coloro che abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, e che abbiano procedimenti penali pendenti, relative a reati ostativi all'assunzione presso la P.A.;
- e) coloro che siano inibiti per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;

ART. 4 - PROCEDURA PER LA SELEZIONE

La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione istruttoria nominata dal Dirigente Scolastico, che valuterà le domande pervenute secondo la tabella sotto riportata. Ai fini del conferimento dell'incarico devono essere posseduti dai soggetti interessati tutti i requisiti ed esperienze indicati nell'Avviso e nella tabella sottostante, in cui è anche riportato il punteggio corrispondente. Il non possesso di un titolo specifico o di una tipologia di esperienza professionale tra quelli indicati nell'avviso e in tabella comporta la non ammissione alla selezione.

Al termine della valutazione comparativa, al soggetto meglio posizionato in graduatoria, in quanto detentore del punteggio più alto, sarà chiesto di comprovare i titoli posseduti con produzione di regolari attestati, certificazioni o altri atti dimostrativi di quanto dichiarato.

L'eventuale mancata corrispondenza tra i titoli valutati che hanno determinato il miglior punteggio e le certificazioni che ne dimostrano l'effettivo possesso, comportano l'esclusione del partecipante dalla procedura di selezione o, se già conferito, la revoca dell'incarico.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI

DESCRIZIONE	PUNTI
Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08;	Requisiti richiesti per la partecipazione
Esperienza lavorativa nelle Istituzioni Scolastiche (pubbliche, paritarie, private) in qualità di Medico Competente;	1 punto per ogni anno di incarico Max 50 punti
Esperienza lavorativa in altre P.P. A.A. in qualità di Medico Competente;	2 punti ad incarico - Max 10 punti
Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di Medico Competente;	2 punti ad incarico Max 10 punti
Costo del servizio	Punti 30 al preventivo più basso e proporzionalmente agli altri preventivi

L'incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto.

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico di Medico Competente è conferito mediante stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale ai sensi dell'art. 2222 cc.

Si procederà al conferimento dell'incarico anche nel caso pervenisse una sola candidatura, a condizione che l'interessato possieda tutti i titoli culturali e professionali indicati nell'avviso, prescindendo dal loro numero.

Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e attività presso il committente.

La presentazione da parte degli interessati della proposta di collaborazione equivale all'accettazione integrale di tutte le condizioni riportate nel presente avviso.

Gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti la stipulazione e relativa esecuzione del contratto sono a carico del soggetto incaricato. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 DPR 131/1986.

L'aggiudicatario non può cedere a terzi, neppure parzialmente il contratto, a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a celare l'eventuale cessione del contratto fa sorgere il diritto alla risoluzione del contratto senza il ricorso ad atti giudiziari, con eventuale risarcimento del danno.

ART. 6 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in una rata annuale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolarità della prestazione. Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

ART. 7- PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE

La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto nel sito web www.icalberti.edu.it.

ART. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Tali dati potranno dover essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi come da informativa allegata al presente procedimento.

L'aggiudicatario, qualora in possesso di dati personali relativi a soggetti coinvolti nella prestazione, si impegna a rispettare le modalità di trattamento dei dati disciplinati dalla citata normativa.

L'attività di trattamento di dati personali è disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 e dalle norme nazionali di settore.

Sul Sito istituzionale sono presenti, nella sezione GDPR - Privacy e Protezione dati: informativa fornitori – compiti Responsabili esterni - dati Responsabile Protezione dati.

Titolare del trattamento dei dati è l'IC ALBERTI.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Signor Claudio FALCHERO.

L'aspirante si impegna a sottoscrivere il modello C concernente l'Informativa.

ART. 9 - DIRITTO DI ACCESSO

E' fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Genovese.

ART. 11- CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Torino. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia.

ART.12- NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto applicabili.

ART. 13- PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando viene pubblicato mediante affissione all'Albo on-line del sito web dell'istituto www.icalberti.edu.it.

**La Dirigente scolastica
Prof.ssa Rosaria Genovese**